

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEL CONTRATTO DI TRASLOCO INTERNAZIONALE PER PRIVATI

Le presenti Condizioni Generali di Vendita tengono conto dell'articolo 40 della legge francese n. 2009-1503 dell'8 dicembre 2009, del decreto del 27 aprile 2010 relativo alla pubblicità dei prezzi dei servizi di trasloco, della raccomandazione n. 16-01 del 24 marzo 2016 relativa ai contratti di trasloco, deposito mobili e self-storage, nonché delle norme NF EN 12522-1 e -2 e della regola di certificazione NF 144 di AFNOR Certification. Le presenti condizioni entrano in vigore il 1° settembre 2018.

## ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti condizioni generali, unitamente alle condizioni particolari negoziate tra l'impresa di trasloco (di seguito "la Società") e il cliente (di seguito "il Cliente"), definiscono i rispettivi diritti e obblighi delle parti.

Conformemente agli articoli 1103, 1104 e 1193 del Codice Civile francese, esse si applicano di pieno diritto e per accordo espresso tra le parti a tutte le operazioni di trasloco internazionale disciplinate dal presente contratto.

## ARTICOLO 2 – INFORMAZIONI DA FORNIRE DA PARTE DEL CLIENTE

Il contratto è redatto sulla base delle informazioni fornite dal Cliente in tempo utile. Spetta alla Società valutare il volume e, se necessario, il peso degli oggetti da traslocare. Tuttavia, il Cliente è responsabile delle conseguenze derivanti da una sottovalutazione del volume o del peso dovuta a informazioni insufficienti o errate comunicate alla Società. In tal caso, il Cliente si impegna a sostenere i costi aggiuntivi rispetto al preventivo iniziale.

Se la Società ha effettuato una visita presso il luogo di partenza o di consegna dei mobili, compresi gli accessi, ciò deve essere indicato espressamente nel preventivo.

In presenza di difficoltà eccezionali di accesso o di movimentazione, il Cliente è tenuto a informare la Società qualora quest'ultima non abbia effettuato un sopralluogo. In caso contrario, il Cliente sarà responsabile per tutte le spese e i danni subiti dalla Società, salvo colpa della stessa.

Il Cliente è altresì tenuto a:

- a) elencare qualsiasi oggetto la cui presenza o natura possa comportare rischi particolari di danneggiamento per le attrezzature o i beni trasportati;
- b) dichiarare la presenza, tra i beni da traslocare, di oggetti soggetti a regolamentazioni particolari (ad esempio oro, argento, metalli preziosi, vini, alcolici, armi), ferma restando la responsabilità esclusiva del Cliente per l'espletamento delle relative formalità;
- c) segnalare la presenza, tra i mobili, di opere d'arte, collezioni o altri oggetti di valore eccezionale, diversi da quelli menzionati al punto b).

Il Cliente sarà responsabile dei costi e dei danni eventualmente subiti dalla Società in caso di inesattezze o omissioni relative alle informazioni fornite.

Se il Cliente non ha fornito istruzioni dettagliate riguardo ai beni da trasportare, è sua responsabilità verificare o far verificare, al momento del carico, che nessun oggetto venga dimenticato o erroneamente trasportato.

Il Cliente dovrà comunicare alla Società un recapito valido (telefono, email, ecc.) durante l'intera durata dell'operazione. In mancanza di tale informazione, la Società non potrà essere ritenuta responsabile dell'eventuale mancata

comunicazione durante l'esecuzione del contratto.

## ARTICOLO 3 – DOGANA

La Società ha il compito di informare e avvisare, per quanto possibile, il Cliente riguardo alla normativa vigente in materia di formalità doganali e di altre procedure da adempiere durante l'operazione di trasloco. Il Cliente dovrà fornire alla Società i documenti richiesti e tutte le informazioni necessarie.

La Società non è responsabile della verifica dell'accuratezza o della completezza dei documenti forniti dal Cliente. Salvo in caso di colpa della Società, il Cliente sarà responsabile per ogni conseguenza derivante da documenti mancanti, inesatti o irregolari.

La Società sarà responsabile della perdita o dell'uso improprio dei documenti soltanto fino a un massimo pari al 50% del costo totale del trasloco.

Le formalità doganali svolte dalla Società sono incluse nel prezzo indicato. Tuttavia, i dazi e le tasse d'importazione che gravano sui beni trasportati restano a esclusivo carico del Cliente. Si precisa che nelle operazioni denominate "PORTO DESTINAZIONE" o "AEROPORTO DESTINAZIONE", il prezzo concordato non include lo scarico, lo sdoganamento o la consegna dei beni o dei veicoli alla destinazione finale, operazioni che restano a carico del Cliente.

## ARTICOLO 4 – PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

### 4.1 – Prezzo

I prezzi stabiliti nel contratto possono essere modificati soltanto nel caso in cui, prima o durante l'esecuzione della prestazione, intervengano costi imprevisti e indipendenti dalla volontà della Società, che incidano sulle condizioni di esecuzione.

A partire dal 30 aprile 2021, conformemente all'articolo L112-3 del Codice del Consumo francese, diventano esigibili anche i costi supplementari non prevedibili in anticipo, in particolare: supplementi eccezionali, costi dovuti alla congestione portuale, ecc.

Ogni aumento del prezzo derivante da un cambiamento imprevisto delle circostanze al momento della conclusione del contratto, che renda l'esecuzione più onerosa, deve essere comunicato al Cliente con ogni mezzo appropriato e entro un termine ragionevole.

Il Cliente e la Società possono, comunque, modificare d'intesa le disposizioni del contratto, previo accordo sulle nuove modalità e sulle conseguenze che tali modifiche possono avere sul prezzo inizialmente concordato, in particolare per quanto riguarda i servizi supplementari non previsti.

In ogni caso, il Cliente rimane obbligato a pagare l'importo aggiuntivo corrispondente al volume effettivamente trasportato, qualora questo ecceda quello indicato nel preventivo, secondo

quanto previsto all'articolo 2.

Quando non è stato stabilito un termine di esecuzione, i prezzi indicati dalla Società restano validi per un periodo massimo di due mesi dalla data di emissione del preventivo.

### 4.2 – Modalità di pagamento

Salvo diversa disposizione nelle condizioni particolari o nelle presenti condizioni generali, i servizi devono essere pagati anticipatamente, al momento dell'ordine. In nessun caso sarà concesso uno sconto per pagamento anticipato o in contanti, anche qualora il pagamento avvenga prima dei termini indicati nel presente documento o nella fattura.

I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o carta di credito intestati alla Società.

L'esistenza di reclami, di qualsiasi natura, non giustifica la sospensione dei pagamenti. È vietata ogni compensazione unilaterale da parte del Cliente tra eventuali danni subiti e il prezzo del trasloco.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine indicato nella fattura. I termini di pagamento sono perentori. In caso di ritardo, le somme dovute produrranno interessi moratori pari al triplo del tasso di interesse legale. Qualsiasi ritardo di pagamento comporta l'esigibilità immediata di tutte le somme dovute.

La Società dispone di un diritto di ritenzione generale su tutti o parte dei beni mobili a essa affidati (articoli L.133-7 e L.133-9 del Codice di Commercio francese), a garanzia di tutte le somme dovute dal Cliente alla data di firma del presente contratto o che divengano esigibili successivamente, sia in forza del presente contratto, sia di qualsiasi altro accordo o contratto precedente o successivo tra le parti, sia per fatti o inadempimenti imputabili al Cliente.

La Società può addebitare al Cliente i costi di deposito e gli altri oneri sostenuti durante il periodo in cui esercita il diritto di ritenzione. Inoltre, per tutta la durata dell'esercizio del diritto di ritenzione, essa potrà affidare la custodia dei beni a terzi, con spese a carico del Cliente.

In caso di esercizio del diritto di ritenzione, la Società notificherà tale decisione al Cliente per iscritto all'ultimo indirizzo conosciuto. Se, dopo tre mesi dalla notifica, le somme dovute non sono state versate, la Società potrà, senza ulteriore avviso, avviare la vendita di tutti o parte dei beni trattenuti, tramite asta pubblica o vendita privata, al fine di recuperare le somme dovute, incluse le spese di deposito e vendita.

Se la Società incorre in anticipazioni, costi o sanzioni derivanti da rivendicazioni o richieste di terzi relative ai beni trasportati, imballati o depositati, o se è tenuta a versare indennizzi o a sostenere spese per recuperarli, tali somme saranno integralmente rimborsabili dal Cliente e garantite dal diritto di ritenzione.

## ARTICOLO 5 – ASSICURAZIONE DANNI

### ARTICOLO 5 – ASSICURAZIONE DANNI

La Società può proporre al Cliente la sottoscrizione di un'assicurazione danni finalizzata a coprire i beni contro determinati rischi per i quali la Società non assume responsabilità legale.

Il costo di tale assicurazione viene comunicato al Cliente, il quale resta libero di sottoscriverla o meno.

#### **ARTICOLO 6 – ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO**

Salvo nei casi di forza maggiore, l'annullamento dell'ordine da parte del Cliente o il mancato adempimento da parte della Società dà diritto alla parte lesa a un risarcimento.

Tale risarcimento è fissato in un terzo del prezzo totale del trasloco se la parte lesa viene informata più di tre giorni di calendario prima della data prevista per l'inizio dell'operazione, e nella metà di detto prezzo se l'avviso viene dato con un preavviso inferiore a tre giorni di calendario.

#### **ARTICOLO 6 BIS – VENDITA A DOMICILIO E CONTRATTI CONCLUSI FUORI SEDE**

In caso di vendita a domicilio e di conclusione di un contratto fuori dai locali della Società, il Cliente, ai sensi dell'articolo L221-28, paragrafo 12° del Codice del Consumo francese, non beneficia del diritto di recesso.

Inoltre, nessun pagamento potrà essere richiesto dalla Società prima della scadenza di un periodo di sette (7) giorni dalla conclusione del contratto fuori sede.

#### **ARTICOLO 7 – MODIFICA DEL CONTRATTO DI TRASLOCO**

Il Cliente ha il diritto di interrompere l'operazione di trasloco o di modificare il luogo di consegna del mobilio. L'esercizio di tale diritto è soggetto alle seguenti condizioni:

a) Il Cliente dovrà indennizzare la Società per tutte le spese e i danni derivanti dall'attuazione delle nuove istruzioni. L'esecuzione di tali istruzioni deve essere possibile nel momento in cui esse vengono ricevute dalla persona incaricata e non deve ostacolare il normale svolgimento dell'attività della Società né arrecare pregiudizio ad altri clienti.

b) Qualora la Società non sia in grado di eseguire le istruzioni ricevute, è tenuta a informare immediatamente il Cliente. La Società che non esegue le istruzioni nei termini previsti dal presente articolo sarà responsabile nei confronti del Cliente per i danni subiti.

Se, per qualsiasi motivo, l'esecuzione del contratto nelle condizioni previste dal preventivo diventa o risulta impossibile prima dell'arrivo dei beni a destinazione, la Società dovrà richiedere istruzioni al Cliente. Tuttavia, se le circostanze consentono l'esecuzione del trasloco in condizioni diverse da quelle inizialmente previste, e la Società non riesce a ottenere istruzioni dal Cliente, essa potrà adottare le misure che ritiene più opportune nell'interesse del Cliente.

La Società ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la richiesta di istruzioni, l'esecuzione delle istruzioni ricevute o l'attuazione delle misure adottate, salvo in caso di colpa propria.

Se, all'arrivo dei beni alla destinazione prevista, il Cliente non è in grado di riceverli nel luogo indicato nel preventivo e non fornisce istruzioni tempestive per il loro smistamento, la Società potrà provvedere allo scarico in un luogo da essa scelto. La sua responsabilità si limiterà in tal caso alla scelta diligente del luogo e della persona

incaricata della custodia.

La Società ha diritto al rimborso delle spese sostenute per tali misure.

Se, per causa imputabile al Cliente, il trasloco non può essere eseguito secondo le modalità previste, la Società ha diritto a un risarcimento del danno subito, fino a un massimo pari al prezzo della prestazione. Tuttavia, questa disposizione non si applica se l'inadempimento del Cliente è dovuto a circostanze che non potevano essere evitate e le cui conseguenze non potevano essere prevenute.

#### **ARTICOLO 8 – PRESTAZIONI ESCLUSE O ACCETTATE A DETERMINATE CONDIZIONI**

Le prestazioni fornite dalla Società non includono lo smontaggio e il rimontaggio di oggetti fissati a pareti, pavimenti o soffitti.

Il personale operativo della Società non è autorizzato a modificare il contratto o ad accettare di eseguire operazioni non previste, se non previa autorizzazione scritta della direzione della Società.

La Società non è responsabile del trasporto o della movimentazione di persone, animali vivi, piante, materiali pericolosi, sostanze maleodoranti, esplosive o infiammabili, gioielli, valute, metalli preziosi o oggetti di valore.

Nel caso in cui tali oggetti vengano trasportati a insaputa della Società, quest'ultima è esonerata da ogni responsabilità, e il Cliente potrà essere ritenuto responsabile.

Ogni eccezione a tale regola deve essere oggetto di un accordo preventivo e scritto tra le parti, stipulato prima dell'inizio dell'operazione.

#### **ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI ESECUZIONE**

Il Cliente e la Società possono, di comune accordo, modificare le modalità previste nel contratto, a condizione di concordare le nuove condizioni e le eventuali conseguenze economiche, in particolare per quanto riguarda i servizi aggiuntivi non previsti nel contratto iniziale.

Esecuzione da parte di un'impresa terza

La Società si riserva il diritto, sotto la propria esclusiva responsabilità, di affidare l'esecuzione totale o parziale dell'operazione di trasloco a una terza impresa, denominata "impresa esecutrice".

In tal caso, il Cliente dovrà essere informato dell'identità dell'impresa esecutrice almeno quarantotto (48) ore prima della data prevista per l'esecuzione. Il Cliente ha diritto di rifiutare, e in tal caso, gli importi eventualmente versati gli saranno integralmente rimborsati.

Tale obbligo di informazione non si applica se l'impresa esecutrice è giuridicamente affiliata alla Società.

#### **ARTICOLO 10 – PRESENZA OBBLIGATORIA DEL CLIENTE**

Il Cliente o il suo rappresentante autorizzato deve essere presente sia al momento del carico che al momento della consegna.

Il Cliente deve verificare, prima della partenza del veicolo, che nessun oggetto sia stato dimenticato nei locali o nei vani in cui si trovavano i beni.

L'incaricato della Società è legittimato a chiedere

al Cliente una dichiarazione scritta relativa a eventuali danneggiamenti o deterioramenti preesistenti alla presa in carico.

In caso di assenza del Cliente all'indirizzo di consegna fornito, o di impossibilità materiale non imputabile alla Società, i beni verranno depositati, a discrezione della Società, presso un luogo di deposito, a spese del Cliente.

La Società informerà il Cliente con ogni mezzo appropriato di tale deposito, che comporterà la cessazione del contratto di trasloco e l'instaurazione automatica di un contratto di deposito.

#### **ARTICOLO 11 – RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ**

La Società è responsabile, alle condizioni qui di seguito stabilite, della perdita totale o parziale, dei danni o dei ritardi che si verificano durante le operazioni effettuate in esecuzione del contratto di trasloco.

Il Cliente o la Società può richiedere, a spese della parte che ne fa richiesta, la redazione di un inventario dettagliato e di un verbale di stato dei beni oggetto del trasloco, in tutto o in parte. Quando tale documento è redatto, i beni si presumono, salvo prova contraria, nello stato in esso descritto.

Qualora sia dimostrato che la perdita, il danno o il ritardo si siano verificati durante il trasporto effettuato da un vettore subappaltatore (compagnia marittima, aerea, ecc.) e il Cliente abbia accettato tale modalità di trasporto, la responsabilità della Società sarà regolata, per quanto riguarda sia il principio che l'entità, dalle disposizioni imperative applicabili al contratto di trasporto del vettore in questione.

La Società non è responsabile dei beni che vengono sequestrati, trattenuti o danneggiati dalle autorità doganali o da qualsiasi altra autorità pubblica, salvo in caso di colpa o inadempimento da parte sua.

La Società non è responsabile delle operazioni che non siano state eseguite dai propri dipendenti o da subappaltatori debitamente autorizzati.

In caso di rottura o danneggiamento di oggetti particolarmente fragili (lastre di marmo, vetro, porcellana, specchi, cornici in stucco, lampadari, paralumi, apparecchi radio o televisivi, mobili tarlati), la Società è esonerata da responsabilità se dimostra di aver preso le precauzioni ordinarie.

Tuttavia, la Società non può invocare a propria difesa eventuali difetti del materiale utilizzato o colpe del noleggiatore o del suo personale.

La Società è liberata da responsabilità qualora la perdita o il danno derivino da rischi specifici legati a una o più delle seguenti circostanze:

a) Smontaggio, imballaggio, movimentazione, carico, stivaggio, scarico, disimballaggio o rimontaggio eseguiti dal Cliente o con mezzi o personale messi a disposizione dal Cliente di propria iniziativa;

b) Scelta da parte del Cliente, nonostante le raccomandazioni della Società, di modalità di imballaggio o di trasporto diverse da quelle suggerite;

c) Presenza, non comunicata alla Società, di

oggetti per i quali sarebbero state necessarie particolari precauzioni, se noti;

d) Natura intrinseca di alcuni oggetti che li rende soggetti a perdita o deterioramento totale o parziale, o suscettibili di danneggiare altri beni, come ad esempio: ruggine, deterioramento interno o spontaneo, essiccazione, umidità atmosferica, gelo, colatura, pitture o prodotti simili non asciutti, azione di insetti o roditori;

e) Difficoltà eccezionali di movimentazione a causa delle dimensioni o del peso degli oggetti, considerando la conformazione dei locali e degli accessi.

Se uno o più di questi fattori hanno contribuito al danno, la responsabilità della Società sarà limitata proporzionalmente alla propria quota di responsabilità.

#### **ARTICOLO 12 – RISCHI ESCLUSI**

La Società non è responsabile in caso di perdita, danno o ritardo derivante da:

a) Colpa del Cliente o da istruzioni impartite da quest'ultimo che non risultino da una colpa della Società;

b) Vizio proprio dei beni da traslocare o cattivo funzionamento degli stessi, in particolare in caso di elementi meccanici, elettrici o elettronici che la Società non è in grado di valutare o che richiedano fissaggi specifici da parte di uno specialista;

c) Evento di forza maggiore, tra cui a titolo esemplificativo: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (anche senza dichiarazione di guerra), guerra civile, terrorismo, insurrezione e/o colpo di Stato, tempeste gravi, condizioni invernali estreme, maree eccezionalmente alte o basse, uragani, terremoti, condizioni climatiche avverse, variazioni nelle date o negli itinerari dovute a compagnie marittime o aeree, congestione portuale, o qualsiasi altro evento al di fuori del ragionevole controllo della Società.

#### **ARTICOLO 13 – TEMPI DI CONSEGNA**

Se le parti hanno convenuto che il trasloco debba essere effettuato entro un termine determinato, il ritardo si considera verificato se l'operazione non è stata completata entro tale termine.

Se è stato concordato un termine indeterminato, non può essere invocato alcun ritardo.

In mancanza di accordo sul termine, il ritardo sarà considerato tale solo quando, tenuto conto del mezzo di trasporto utilizzato, della natura dell'operazione e di tutte le circostanze rilevanti (comprese le autorizzazioni del Cliente al raggruppamento o al carico parziale), la durata effettiva eccede il tempo normalmente necessario a un professionista diligente.

La Società non è responsabile dei ritardi dovuti a forza maggiore o a circostanze indipendenti dalla sua volontà, tra cui: carenze o cambiamenti di programma da parte di compagnie marittime o aeree, scioperi estranei alla Società che pregiudichino l'operazione, condizioni meteorologiche imprevedibili.

#### **ARTICOLO 14 – INDENNITÀ DI RITARDO**

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, ogni indennità per ritardo sarà determinata sulla base delle prove fornite dal richiedente.

#### **ARTICOLO 15 – VERIFICA E RICEZIONE DEI BENI AL MOMENTO DELLA CONSEGNA**

Al momento della consegna, il Cliente deve

verificare lo stato dei propri beni e firmare una ricevuta non appena la consegna è completata.

In caso di perdita o danno, e al fine di tutelare i propri diritti e mezzi di prova, il Cliente è vivamente invitato a formulare riserve scritte, precise e dettagliate, al momento stesso della consegna e dell'apertura, alla presenza dei rappresentanti della Società.

Che tali riserve siano formulate o meno, o che vengano contestate dai rappresentanti della Società, il Cliente è comunque tenuto, in caso di perdita parziale o danneggiamento, a inviare una lettera raccomandata alla Società descrivendo i danni riscontrati.

Tale lettera deve essere inviata entro dieci (10) giorni di calendario, festivi compresi, successivi alla consegna. In mancanza di ciò, ogni diritto di reclamo nei confronti della Società sarà precluso.

#### **ARTICOLO 16 – CONSEGNA PRESSO UN MAGAZZINO DESIGNATO DAL CLIENTE**

La consegna presso un magazzino di proprietà di una società terza o di una persona terza designata dal Cliente è equiparata a una consegna presso il domicilio e comporta la cessazione del contratto di trasloco.

Il Cliente o un suo rappresentante autorizzato dovrà essere presente durante le operazioni di scarico e disimballaggio, le quali sono incluse nel prezzo del trasloco, e dovrà rilasciare una ricevuta nelle condizioni previste dall'articolo 15.

I costi di reimballaggio e immagazzinamento sono distinti e saranno fatturati al Cliente dalla società di deposito, la quale si assume la responsabilità della custodia dei beni. La Società di trasloco non sarà più responsabile a partire da quel momento.

In caso di assenza del Cliente, o se — su richiesta di quest'ultimo — le operazioni di disimballaggio e reimballaggio non vengono effettuate, la verifica sarà effettuata dalla società di deposito e sarà limitata ai danni apparenti.

Se il Cliente lamenta danni non visibili, dovrà dimostrare che tali danni erano già presenti al momento del deposito o della consegna alla società terza.

#### **ARTICOLO 17 – INDENNIZZO PER I DANNI**

Al fine di determinare la responsabilità della Società in caso di perdita o danneggiamento dei beni affidati e stabilire l'ammontare dell'indennizzo spettante al Cliente, quest'ultimo è tenuto a fornire un inventario dettagliato dei beni e mobili affidati alla Società.

È nell'interesse del Cliente sottoscrivere — a proprie spese — una polizza assicurativa contro i danni tramite la Società, che copra i beni trasportati, gli effetti personali, i mobili e i veicoli, sulla base del valore dichiarato (ad valorem). Il Cliente dovrà, se del caso, indicare il valore unitario degli oggetti o gruppi di oggetti trasportati. Il costo di tale assicurazione sarà comunicato al Cliente.

In caso di sottoscrizione della polizza "ad valorem", a seconda della natura del danno, l'indennizzo potrà consistere in riparazione, sostituzione o risarcimento monetario.

L'indennizzo sarà calcolato sulla base del valore dei beni e applicato secondo le condizioni e i limiti seguenti, senza mai superare il valore effettivo del danno materiale.

In caso di perdita parziale o danneggiamento,

l'indennizzo sarà calcolato per ciascun oggetto o gruppo di oggetti:

Sulla base del valore effettivo, se coincide con quello dichiarato;

In proporzione tra valore dichiarato e valore effettivo, se il valore dichiarato è inferiore.

In assenza di assicurazione "ad valorem" sottoscritta tramite la Società, il Cliente accetta espressamente che, in caso di danno, la responsabilità della Società sarà limitata a:

305 € per metro cubo, 153 € per oggetto o gruppo di oggetti, con un massimo di 7.623 € per operazione, e 228,67 € per veicolo.

Il Cliente è informato che se la polizza "ad valorem" non è stata pagata, nessun indennizzo sarà erogato dall'assicuratore, e si applicheranno i limiti sopra indicati.

Se l'assicurazione non è stata sottoscritta tramite la Società, ogni eventuale ricorso contro di essa sarà soggetto alle limitazioni sopra riportate.

Qualsiasi oggetto acquistato da meno di 12 mesi sarà indennizzato in base al valore d'acquisto.

Gli oggetti il cui uso nel tempo non compromette qualità o durabilità saranno indennizzati in base al valore di sostituzione o, in mancanza, al valore stimato.

Gli oggetti acquistati da più di 12 mesi e soggetti a usura saranno indennizzati in base al valore d'acquisto (su fattura originale), decurtato della svalutazione.

Qualora, secondo la legge applicabile, un fatto generatore di responsabilità contrattuale possa dare luogo anche a responsabilità extracontrattuale, le parti rinunciano reciprocamente a tale cumulo se esso comporterebbe un indennizzo superiore a quanto stabilito nelle presenti condizioni generali o nelle clausole particolari.

La legge applicabile sarà quella del paese in cui ha sede la Società.

#### **ARTICOLO 18 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

La legge applicabile è la legge francese.

Ogni azione giudiziaria per danni, perdita o ritardo derivante dal contratto di trasloco dovrà essere intrapresa entro un anno dalla data di consegna dei beni.

In caso di controversie, sarà competente in via esclusiva il tribunale del luogo in cui ha sede la Società, anche in presenza di pluralità di parti o chiamate in causa.

#### **ARTICOLO 19 – RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE – MEDIAZIONE PER I CONSUMATORI**

Ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo francese relative alla mediazione delle controversie di consumo, il Cliente che agisca in qualità di consumatore ha il diritto di rivolgersi gratuitamente — e alle condizioni previste dal Codice stesso — a un mediatore del consumo, al fine di risolvere amichevolmente qualsiasi controversia nascente dal contratto e che lo contrapponga alla Società.

Il mediatore designato dalla Società è il Centro di Mediazione e Risoluzione degli Ufficiali Giudiziari — AME Conso, contattabile:

tramite il sito web: [www.mediationconso-ame.com](http://www.mediationconso-ame.com) oppure via posta all'indirizzo: AME Conso, 11 place Dauphine — 75001 PARIGI oppure compilando il modulo previsto a tal fine sul sito web del mediatore.

## ARTICOLO 20 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai fini della conclusione del contratto di trasloco — che costituisce la base giuridica per la raccolta e il trattamento dei dati — e della gestione dell'intero fascicolo Cliente, la Società può raccogliere e trattare dati personali del Cliente.

Conformemente al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) entrato in vigore il 25 maggio 2018, il Cliente è informato delle misure adottate dalla Società in relazione all'utilizzo e al trattamento di tali dati.

Responsabile del trattamento:

Il responsabile è la Società i cui dati completi sono indicati nel preventivo, rappresentata dal suo legale rappresentante, domiciliato presso la sede indicata.

Dati personali trattati:

Verranno raccolti e trattati solo i dati strettamente necessari alla stipula, esecuzione e gestione del

contratto di trasloco, da personale autorizzato (commerciale, operativo, contabile e esercitati, previa prova dell'identità, inviando una richiesta scritta per posta o email alla Società, all'indirizzo indicato nel preventivo, con la dicitura "Richiesta RGPD").

Durata della conservazione e sicurezza:

I dati personali del Cliente saranno conservati solo per il tempo strettamente necessario al rispetto degli obblighi legali e normativi relativi alla conservazione dei documenti civili, contabili e commerciali e per la durata necessaria a coprire eventuali termini di prescrizione. I dati saranno conservati in modo sicuro.

Trasferimento a terzi:

Prima di trasmettere i dati personali a terzi, la Società verificherà le garanzie offerte da questi ultimi in materia di sicurezza e conformità al RGPD, richiedendo prova delle misure adottate.

Dritti del Cliente:

Il Cliente ha diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare il trattamento, opporsi e

portare i propri dati. Tali diritti possono essere esercitati, previa prova dell'identità, inviando una richiesta scritta per posta o email alla Società, all'indirizzo indicato nel preventivo, con la dicitura "Richiesta RGPD".

In caso di difficoltà relative al trattamento dei propri dati personali, il Cliente può presentare reclamo presso la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) – [www.cnil.fr](http://www.cnil.fr).

## ARTICOLO 21 – NULLITÀ PARZIALE

L'invalidità di una clausola delle presenti Condizioni Generali, o di una disposizione contenuta nelle condizioni particolari, non comporta l'invalidità delle restanti disposizioni. Queste ultime rimangono pienamente valide ed efficaci, interpretate in conformità allo spirito generale del contratto.

Per il Cliente, letto e approvato in data:

Firma del Cliente

**Buono per accordo sulle condizioni generali sopra indicate**

**Nota: Le presenti condizioni si applicano esclusivamente ai traslochi internazionali e non si applicano alle operazioni nazionali**

### ***Caso dei territori d'oltremare (DOM-TOM):***

Le presenti condizioni generali e particolari si applicano anche ai traslochi tra la Francia metropolitana e i territori d'oltremare francesi (DOM-TOM), nonché tra i diversi DOM-TOM.